

**DICHIARAZIONE DI ASSENSO PER IL RILASCIO A MINORENNI  
DI CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA VALIDA PER ESPATRIO**

All'ufficiale d'Anagrafe del Comune di  
36066 Sandrigo

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
con abitazione in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di:  genitore  
 esercente la potestà  
 altra condizione \_\_\_\_\_

**C H I E D E**

IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA VALIDA PER L'ESPATRIO PER IL  
MINORE: (cognome e nome) \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

A tal fine, DICHIARA ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/200, sotto la propria responsabilità, che il/la predetto/a figlio/a non si trova in alcuna delle cause ostative al rilascio del passaporto previste dall'art. 3 lettere b) d) e) g) f) della legge 21 novembre 1967 numero 1185 (\*);

Sandrigo, \_\_\_\_\_

Il Richiedente \_\_\_\_\_

PARTE DA COMPILARE SOLO PER I MINORI DI 14 ANNI: (\*\*)

CHIEDE che la carta d'identità elettronica venga rilasciata con l'indicazione della paternità e della maternità o con il nominativo di chi ne fa le veci, ai sensi del D.L. 20 gennaio 2012, n.1.

Sandrigo, \_\_\_\_\_

Il Richiedente \_\_\_\_\_

**All: fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento \_\_\_\_\_**  
n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

\*Nota Esplicativa: L'art. 3 della Legge 21.11.1967 n° 1185 (Norme sui passaporti) prescrive che non possono ottenere il passaporto: b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica (1/b); d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempre che la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto; e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (2); g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

\*\*Per il minore di anni 14, l'uso della C.I.E. ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne ha la tutela. I genitori o il tutore possono autorizzare terzi ad accompagnare il minore all'estero con dichiarazione di accompagnamento resa alla Questura o alle Autorità Consolari. Sulla nuova CIE è prevista la stampa del nome dei genitori (o del tutore) sul retro della carta.